



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 25

In data 13/05/2021

OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI DI GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 17:00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica di	Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Arduini Annalisa	Consigliere	Presente
De Bortoli Elena	Consigliere	Presente
Scodeller Sandro	Consigliere	Presente
Cassan Cristina	Consigliere	Presente
Pitaccolo Gianluca	Consigliere	Presente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente
Marchesan Luca	Consigliere	Presente
Ziroldo Mafalda Sabrina	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Presente
Boer Laura	Consigliere	Presente
Tollon Luca	Consigliere	Presente
Bandolin Giampietro	Consigliere	Presente
Teso Emiliano	Consigliere	Presente
Vizzon Giorgio	Consigliere	Presente
Morando Elena	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 17 compreso il Sindaco ed Assenti N. 0

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Comune di San Michele al Tagliamento – Deliberazione n. 25 del 13/05/2021

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI DI GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione è alla ricerca di un partner/azienda del settore in grado di gestire in maniera remunerativa e tecnologicamente evoluta la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nella località di Bibione nel Comune di San Michele al Tagliamento al fine di, anche attraverso un piano di investimenti:

- a) rendere più agevole l'utilizzo del servizio ai fruitori della sosta nella località balneare, consentendo l'introduzione di servizi legati alla sosta, e alle relative modalità di pagamento, sia "ordinarie", sia digitalmente con carta di credito, bancomat, applicazioni scaricabili nelle più comuni piattaforme in uso alla collettività su device di vario genere;
- b) ottenere vantaggi, in termini di efficienza ed efficacia, per gli uffici preposti alla gestione, accelerando i processi di controllo del citato servizio;

Ravvisata l'opportunità di addivenire ad una gestione remunerativa e tecnologicamente evoluta al fine di rendere più agevole l'utilizzo del servizio ai fruitori della sosta nella località di Bibione, anche attraverso un piano di investimenti, volto a consentire l'introduzione di servizi legati alla sosta, e alle modalità di pagamento, sia "ordinarie", sia digitalmente con carta di credito, bancomat, applicazioni scaricabili nelle più comuni piattaforme in uso alla collettività su device di vario genere, in modo da semplificare il procedimento relativo alla gestione del servizio;

Considerato che, attraverso sistemi tecnologicamente evoluti, oltre gli utenti fruitori dei servizi, anche gli uffici competenti alla loro gestione otterrebbero dei vantaggi in termini di efficienza ed efficacia, accelerando altresì i processi di controllo del servizio offerto;

Considerato, inoltre, che si rende opportuno procedere all'affidamento del servizio relativo alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia con la formula del "full service";

Preso atto che in data 17 gennaio 2020 GESTIONE SERVIZI MOBILITÀ SPA (di seguito GSM Spa), società che detiene specifica esperienza nel settore, a firma del suo Amministratore Unico ha fatto pervenire via PEC, prot. n. 1335, del 17 gennaio 2020, una proposta di collaborazione che riassunta prevede:

- a) l'acquisto da parte del Comune delle azioni per entrare a far parte della compagine sociale di GSM Spa e quindi a tutti gli effetti il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) potrà divenire socio della stessa con un impegno finanziario di € 1.710,00; pari a n. 3 azioni societarie;
- b) l'affidamento diretto con la formula del "in house providing" del contratto di gestione della sosta a pagamento in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) alle condizioni del preventivo presentato da GSM Spa, già comprensivo degli investimenti ad oggi previsti;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 23.01.2020 ad oggetto: "atto di indirizzo in merito all'acquisto di partecipazione azionaria della società GSM Spa di Pordenone e affidamento diretto "in house providing" del servizio di gestione della sosta a pagamento in comune di San Michele al Tagliamento, località Bibione";

- a) Rilevato che la norma principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare: l'articolo 2 recante "Definizioni", il quale prevede che ai fini del medesimo decreto si intendono per:
- «controllo»: la situazione descritta nell'[articolo 2359 del codice civile](#). Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
 - «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
 - «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'[articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#);
 - «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
 - «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
 - «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
 - «società»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;
 - «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;
 - «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
 - «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;
- b) l'articolo 3 recante "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica", comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni;
- c) l'articolo 4 recante "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti:
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) l'articolo 5 recante "Oneri di motivazione analitica", il quale prevede:
- al comma 1: che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando,

altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- al comma 2: che l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;
 - al comma 3: che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- e) l'articolo 7 recante "Costituzione di società a partecipazione pubblica", il quale prevede:
- al comma 1: che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;
 - al comma 2: che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;
- f) l'articolo 8 recante "Acquisto di partecipazioni in società già costituite", il quale prevede, al comma 1, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

Visto il D.L. 18.10.2012 n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed in particolare l'articolo 34 recante "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni", il quale prevede al comma 20 che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Ravvisato che l'acquisto di n. 3 azioni è congruo alle finalità perseguite, tenuto conto:

- a) delle dimensioni degli altri Comuni soci in "GSM Spa";
- b) dei servizi espletati dai Comuni soci tramite la società;
- c) delle dimensioni dei servizi pubblici da svolgere nel territorio comunale;
- d) della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota fortemente minoritaria;
- e) del costo necessario all'acquisizione;

Acquisite:

- a) la Relazione alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, che reca tutte le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "GSM Spa" da parte del Comune di San Michele al Tagliamento (VE), redatta ai sensi del sopraccitato articolo 5 del D.lgs. 175/2016, (allegato *sub A*);
- b) la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta per i servizi relativi alla Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE) (*ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21*) (allegato *sub B*);

Ritenuto pertanto opportuno, nel rispetto della normativa vigente e corrispondente al pubblico interesse, aderire al capitale di "GSM Spa" di Pordenone, ed a tal fine procedere alla acquisizione di n. 3 azioni, per una spesa complessiva di € 1.710,00, secondo le procedure di legge;

Considerato che si ritiene di affidare in modo diretto i servizi della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia alla società in house “GSM Spa” di Pordenone, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente, ed in particolare, delle seguenti norme, come di seguito illustrato:

- a. il d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- b. il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c. le linee guida n. 7 ANAC;
- d. il d.l. 179/2012, articolo 34, comma 20;

Visto il già richiamato D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- a) l'articolo 16 recante “Società in house”, che prevede:
 - al comma 1: che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
 - al comma 2: che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;
 - al comma 3: che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- b) l'articolo 26 recante “Altre disposizioni transitorie”, il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo;

Visto, inoltre, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d. Codice degli appalti”), ed in particolare:

- a) l'articolo 5 recante “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico” il quale prevede:
 - al comma 1 che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 1. l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 2. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non

esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- al comma 2 che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

b) l'articolo 192 recante "Regime speciale degli affidamenti in house" il quale prevede:

- al comma 1 che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopraccitato articolo 5; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
- al comma 2 che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Viste, altresì, le Linee guida n. 7, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016" approvate dall'ANAC con determinazione n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice;

Rilevato che pertanto, all'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia alla propria società in house sono i seguenti:

- a) assenza di partecipazione di capitali privati nella società;
- b) lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
- c) esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
- d) oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
- e) valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- f) affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Considerato che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi relativi alla Gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia alla propria società in house “GSM Spa”, così come dettagliatamente illustrato nella relazione “*ex articolo 34*” e di seguito sintetizzato:

- a) con riferimento ai capitali privati, si vedano principalmente gli artt. 5, 6 e 7 dello statuto della società, i quali affermano espressamente l'impossibilità di capitale privato se non in quote e modalità consentite per la realizzazione del modello “in house providing”;
- b) con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, si veda l'articolo 4 dello statuto della società recante “Oggetto sociale”, il quale afferma che la società “GSM Spa” tra i servizi offerti annovera i servizi alla mobilità e alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta e che costituiscono alcuni dei servizi fondamentali compresi nelle finalità istituzionali del Comune;
- c) con riferimento al controllo analogo si vedano i seguenti atti, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:
 - l'articolo 25 dello statuto recante “Diritti di controllo degli enti pubblici locali soci, sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati”, il quale prevede che gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario e dalla normativa nazionale, specificandone le modalità;
 - la vigente convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali;
- d) con riferimento alla percentuale di fatturato si veda in particolare la dichiarazione trasmessa da “GSM Spa” ed acquisita al protocollo comunale n. 1335 del 17.01.2020;
- e) con riferimento alla congruità economica dell'offerta del soggetto in house si veda, per le motivazioni analitiche, la relazione di cui al successivo punto, e l'offerta economica presentata di cui al protocollo n. 1335 del 17.01.2020;
- f) con riferimento alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, si veda la relazione *ex articolo 34*, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179;

Rilevato che:

- a) “GSM Spa”, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- b) detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative ai servizi sul territorio;
- c) la predetta relazione *ex articolo 34*, comma 20, D.L. 179/2012, dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi tramite “GSM Spa” nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;
- d) la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici succitati tramite “GSM Spa” risultano migliorative, sia sotto il profilo economico sia della qualità, rispetto a quelle di attuale svolgimento dei servizi pubblici nel territorio comunale;
- e) la società, nei Comuni serviti, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione dei succitati servizi pubblici dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti;
- f) la società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per la gestione dei servizi, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;
- g) la gestione in house si configura come la più opportuna anche in considerazione delle peculiarità dei servizi oggetto di affidamento, a garanzia di una continuità ed omogeneità degli stessi, data anche l'evidente importanza strategica;

Ritenuto pertanto che l'affidamento a GSM Spa rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

Richiamato l'art. 13, comma 25 bis, del d.l. 23.12.2013 n. 145, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 21.02.2014, n. 9 secondo cui "gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio";

Preso atto dello Statuto di "GSM Spa" a tal fine si rileva:

- a) il vigente statuto di "GSM Spa", sottoscritto con atto rep. n. 68482/31479, (allegato *sub C*), alla presente deliberazione,
- b) il già citato d.lgs. 175/2016 che impone alle società a controllo pubblico di aggiornare i propri statuti alle nuove disposizioni precisate dal decreto stesso;

Considerato che ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto si rende necessario approvare una serie di atti, fra cui i seguenti:

- a) la Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", (allegato *sub D*) allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- b) i principi del contratto di servizio tra il Comune di San Michele al Tagliamento e "GSM Spa" per l'affidamento del servizio relativo alla Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia, (allegato *sub E*) allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Valutato il progetto presentato dalla società "GSM spa" in data 17 gennaio di cui al prot. n. 1335 del 17.01.2020;

Ritenuto opportuno definire e inserire nel contratto una clausola di salvaguardia a tutela degli interessi dell'amministrazione comunale aderente avente il seguente tenore:

"Annualmente, in sede di rendiconto, sarà possibile concordare fra le parti nuove modalità operative inerenti il servizio, i costi, i ricavi e gli investimenti";

Considerato, altresì, che, con nota prot. 6097/2020, è stato richiesto alla partecipata A.S.V.O. Ambiente Servizi Veneto Orientale Spa, se quest'ultima oppure le Sue società partecipate, abbiano avviato, presso altre amministrazioni, il servizio di gestione parcheggi oppure se altri enti partecipanti risultino ad oggi interessati a detto servizio e, in caso di risposta negativa, se fosse in programmazione l'implementazione di detto servizio;

Dato atto che, con prot. 6163/2020 la società A.S.V.O. Ambiente Servizi Veneto Orientale Spa, ha risposto alla nota su indicata confermando che non vi sono Società nel Gruppo Veritas che si occupano attualmente della gestione dei parcheggi; e che A.S.V.O. Spa, pur avendo tale attività prevista nell'oggetto sociale, non ha attivato e non prevede di attivare, nell'ordinaria programmazione triennale, tale servizio che, in ogni caso, potrebbe essere svolto unicamente su richiesta dei Comuni soci;

Preso atto che "GSM Spa", come peraltro risultante dalla dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n. 1335 del 17 gennaio 2020;

- a) non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) gestisce un servizio di interesse generale;
- c) non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- d) non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione;

Preso atto che:

- a) in data 09 marzo 2020, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 41, del 06 marzo 2020 ad oggetto “Proposta di acquisizione azioni di gestione servizi mobilità SPA di Pordenone ed affidamento in house del servizio relativo alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE) sono stati pubblicati:
1. la relazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l’acquisizione della partecipazione nella società “GSM Spa” da parte del Comune di San Michele al Tagliamento;
 2. la relazione tecnico economica per l’espletamento sei servizi pubblici di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, che dimostra l’efficienza e l’economicità della gestione di “GSM Spa” e la conformità al diritto comunitario e nazionale;
 3. il vigente statuto di GSM Spa;
 4. la “convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”, stipulata ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni soci di “GSM Spa”;
 5. lo schema di deliberazione consiliare;
- b) a seguito della consultazione pubblica ex art. 5 del d.lgs. 175/2016 “T.U. in materia di società a partecipazione pubblica”, avvenuta mediante pubblicazione in albo on-line del sito dell’ente, non sono pervenute osservazioni;
- c) con deliberazione n. 56 del 30 aprile 2020 e deliberazione n. 67 del 28 maggio 2020, la Giunta Comunale, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid 19 e l’incremento dei casi sul territorio nazionale deliberava la sosta libera e gratuita nei parcheggi a pagamento contraddistinti dalle strisce blu su tutto il territorio cittadino fino al 30 giugno 2020;
- d) la sosta libera e gratuita nei parcheggi a pagamento contraddistinti dalle strisce blu su tutto il territorio cittadino si è protratta fino al 30 settembre 2020;

Preso atto che con nota prot. n. 3202 del 03 febbraio 2021, la società GSM Spa confermava la propria disponibilità al rinnovo del servizio decorsi 5 (cinque) anni dall’inizio dell’erogazione dello stesso, senza variazioni di natura economico finanziaria;

Dato atto che l’argomento era stato iscritto all’odg della seduta consiliare del 23 febbraio 2021 ed era stato preliminarmente trattato durante la seduta della Commissione Economia del 17.02.2021 e in pari data, con prot. n. 4886, era stato acquisito il parere favorevole da parte dell’organo di revisione contabile;

Dato atto, inoltre, che l’argomento è stato ritirato dal Sindaco in sede consiliare, al fine di contestualizzare ed aggiornare la relazione ex art. 34, comma 20, DL 179/2012 all’anno 2021;

Dato atto, altresì, che le relazioni previste dall’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 e dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2016, sono state adottate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 45 del 15 marzo 2021, unitamente allo schema di deliberazione consiliare recante: “Proposta di acquisizione azioni di GSM Spa di Pordenone ed affidamento in house del servizio relativo alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE) attualizzazione all’anno 2021”;

Dato atto, infine, che detto schema di deliberazione consiliare, le relazioni di cui sopra, lo statuto della società GSM Spa, la convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali ed i principi del contratto di servizio sono stati pubblicati con avviso prot. n. 7438 del 16.03.2021, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del d.lgs. n. 175/2016 e dell’art. 34, comma 20, DL 179/2012, in albo on-line del sito dell’ente dal 16.3 al 15.04.2021;

Preso atto che:

- è pervenuta n. 1 osservazione, registrata al protocollo comunale n. 8395 del 29.03.2021,

indirizzata anche all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, alla Corte dei conti - sezione regionale di controllo e al Revisore unico;

- a detta osservazione sono state formulate le controdeduzioni, inviate all'osservante in data 06.04.2021, prot. n. 9068, ed inviate alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, al Revisore Unico ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con prot. n. 8999 del 06.04.2021, con preghiera a quest'ultima di esprimere specifico parere sul procedimento di che trattasi;
- in data 08.04.2021, prot. 9308, è pervenuta la replica conclusiva dell'osservante;

Preso atto, inoltre, che in data 13.4.2021, prot. n. 9744, sono state inviate ai medesimi succitati soggetti precisazioni sulla citata replica conclusiva dell'osservante;

Acquisito il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (S4187), registrato al prot. comunale n. 11763 del 06.05.2021 ed allegato alla presente (*sub F*), nel quale si comunica che la stessa *“nella sua adunanza del 4 maggio 2021, ha ritenuto che non sussistono i presupposti per procedere a ulteriori accertamenti ai sensi della legge n. 287/1990 e/o dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto l'operazione non presenta profili di possibile contrasto con le norme a tutela della concorrenza”*;

Dato atto che si è ritenuto di non sottoporre nuovamente l'argomento all'attenzione della Commissione Economia, atteso che non vi sono state modifiche sostanziali e che si è provveduto ad una mera integrazione della relazione *ex art 34 D.L. 179/2012* volta a renderla attuale, in particolare nella parte relativa alla motivazione economico-finanziaria e sociale della scelta, tramite comparazione con servizi analoghi svolti in house providing da amministrazioni con caratteristiche di conformazione territoriale e di flusso turistico simili al Comune di San Michele al Tagliamento, presenti nella Regione Veneto, oltre alla comparazione con la simile precedente gestione affidata alla società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l.;

Dato atto che lo schema di deliberazione consiliare, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 15.03.2021, è stato integrato inserendo la ricognizione di tutti i provvedimenti endo-procedimentali adottati, la parte relativa alla fase delle osservazioni e l'aggiornamento della parte relativa ai documenti di programmazione dell'ente;

Valutato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della società “GSM spa” ed affidare “in house” alla medesima società i servizi per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari;

Richiamato l'articolo 42 recante “Attribuzioni dei consigli”, comma 2, del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che il Consiglio ha competenza relativamente all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del Corpo di Polizia Locale e di regolarità contabile da parte del responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, allegato alla presente (*sub G*);

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)”;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI – APPROVAZIONE” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE

DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023” e ss.mm.ii.;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Udita la relazione dell'Assessore Scodeller che comunica anche la proposta di emendamento di data 12.05.2021, assunta al prot. n. 12326, presentata dal dott. Cremasco, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale, il quale, ritenendo utile specificare che i parcometri, che saranno oggetto di valutazione economica in sede di rendiconto, a fine ammortamento quinquennale confluiranno nel patrimonio del Comune di San Michele al Tagliamento, propone di inserire all'art. 7 dello schema di contratto, a specifica della dicitura “**ammortamento dei parcometri**”, la seguente frase: “*il costo comprensivo del prezzo di acquisto, installazione in loco, programmazione e attivazione del bancario saranno ammortizzati in 5 (cinque) esercizi. Al termine del 5° esercizio sarà trasferita la proprietà degli stessi al Comune di San Michele al Tagliamento al valore simbolico di € 1 (uno) cadauno oltre iva di legge*”;

Uditi, inoltre, gli interventi dei consiglieri signori Fantin, Vizzon e Teso, nonché le repliche del Sindaco e dell'Assessore Scodeller;

Dato atto, in particolare, che il consigliere Fantin dà lettura del proprio intervento, che contiene anche la sua dichiarazione di voto favorevole, e della risposta che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha dato all'osservante consigliere Vizzon e chiede che tali documenti vengano allegati alla presente deliberazione (allegati, rispettivamente, *sub H e I*);

Dato atto, inoltre, delle seguenti dichiarazioni di voto: favorevole da parte dell'Assessore Scodeller e contrario da parte del consigliere Vizzon;

Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico, *ex art. 39* del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la citata proposta di emendamento, che viene approvata con il seguente esito:

voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Bandolin, Morando, Teso, Tollon e Vizzon);

A questo punto il Sindaco mette in votazione la presente proposta di deliberazione, così come emendata all'allegato schema di contratto (*All. sub L*);

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Cassan, pertanto risultano presenti n. 16 consiglieri;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Bandolin, Morando, Teso, Tollon e Vizzon), espressi per appello nominale, dai n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati:

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'adesione al capitale di “GESTIONE SERVIZI MOBILITA' Spa” con sede a Pordenone, attraverso l'acquisizione di una quota delle azioni della società pari a n. 3, per una spesa complessiva indicativa di € 1.710,00;

3. di affidare in modo diretto i servizi relativi alla gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia nella località di Bibione alla propria società in house “GSM Spa” con sede a Pordenone;
4. di stabilire che l’affidamento dei servizi avverrà a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari fino al 31/12/2026, con possibilità di valutare il rinnovo del servizio a scadenza quinquennale, così come confermato dalla stessa GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ Spa con nota del 02 febbraio 2021;
5. di stabilire che lo svolgimento del servizio avverrà con le modalità di cui alla proposta pervenuta al protocollo comunale n. 1335, del 17 gennaio 2020 e così come indicate nei principi del contratto di servizio allegato alla presente delibera, per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia, così come emendato nella parte relativa all’ammortamento parcometri, come meglio esplicitato in premessa narrativa;
6. di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - a) la relazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l’acquisizione della partecipazione nella società “GSM Spa” da parte del comune di San Michele al Tagliamento, (All. sub A);
 - b) la relazione tecnico economica per l’espletamento dei servizi pubblici di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, che dimostra l’efficienza e l’economicità della gestione a mezzo di “GSM Spa” e la conformità al diritto comunitario e nazionale, (All. sub B);
 - c) il vigente statuto di GSM Spa (All. sub C);
 - d) la “convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”, stipulata ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 tra i comuni soci di “GSM Spa” (All. sub D);
 - e) i principi del contratto di servizio (All. sub E.), integrato nella parte relativa all’ammortamento dei parcometri (All. sub L);
7. di prendere atto del parere espresso dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (All. sub F) allegato alla presente deliberazione;
8. di prendere atto del parere favorevole espresso dall’organo di revisione contabile, (All. sub G) allegato alla presente deliberazione;
9. di dare mandato ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti;
10. di disporre le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti trasmissioni:
 - a) alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto;
 - b) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
 - c) all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l’indirizzo [“osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it”](mailto:osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it);
 - d) all’ANAC, per adempimenti di cui alle linee guida 7.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Bandolin, Morando, Teso, Tollon e Vizzon), espressi per appello nominale, dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000;

Nucleo Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ACQUISIZIONE AZIONI DI GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
07/05/2021

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. WILLIAM CREMASCO

Nucleo Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ACQUISIZIONE AZIONI DI GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA

GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
07/05/2021

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 13/05/2021 n. 25 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Codognotto Pasqualino

Il Segretario GENERALE
F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 29/05/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 18/05/2021

L'impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 18/05/2021

L'impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 18/05/2021

L'impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 18/05/2021 13:11:33

IMPRONTA: 62356639323538303436323966643736343365316534356533326133353864346138353130653530